



BANDO PERMANENTE

Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32.

Sommario

Articolo 1 - Finalità	2
Articolo 2 - Principali riferimenti normativi e documentali.....	2
Articolo 3 - Risorse finanziarie	2
Articolo 4 – Enti ammessi alla partecipazione al Bando.....	2
Articolo 5 – Il procedimento Amministrativo	2
Articolo 6 – Domanda del cittadino per la partecipazione al bando comunale	4
Articolo 7 – Soggetti che possono presentare la domanda al Comune	5
Articolo 8 – Edifici per i quali può essere richiesto il contributo	6
Articolo 9 - Tipologie d'interventi per cui può essere richiesto il contributo.....	6
Articolo 10 – Verifica di ammissibilità da parte del Comune.....	8
Articolo 11 – Determinazione e comunicazione alla Regione del fabbisogno comunale.....	9
Articolo 12 – Graduatorie Regionali.....	11
Articolo 13 – Cumulabilità del contributo con altri benefici.....	12
Articolo 14 – Calcolo del contributo	12
Articolo 15 – Gestione del fabbisogno insoddisfatto	13
Articolo 16 – Decesso del richiedente	14
Articolo 17 – Termine per l'ultimazione dei lavori	14
Articolo 18 – Variazione delle opere	14
Articolo 19 – Utilizzo delle economie	14
Articolo 20 – Monitoraggio e controlli	15
Articolo 21 – Disposizioni finali e transitorie	15



Articolo 1 - Finalità

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (d'ora in avanti SER), con il presente Bando intende definire le modalità per l'assegnazione, per il tramite dei Comuni, dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

In particolare, il presente Bando disciplina le modalità per la ripartizione delle risorse stanziare annualmente sul Fondo tra i vari Comuni, come previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dall'art. 18 della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32.

Articolo 2 - Principali riferimenti normativi e documentali

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 e ss.mm.ii.;
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 4 giugno 1989, n. 236;
- DGR n. 22/17 del 14/07/2022.

Articolo 3 - Risorse finanziarie

Il Fondo è alimentato annualmente con le risorse stanziare dalla Legge di bilancio regionale e con le risorse trasferite dallo Stato.

Articolo 4 – Enti ammessi alla partecipazione al Bando

Possono presentare istanza di finanziamento alla Regione tutti i Comuni della Regione Sardegna o loro Unioni o Consorzi.

Articolo 5 – Il procedimento Amministrativo

Il procedimento amministrativo è dettagliato nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669 alla quale i Comuni sono tenuti a far riferimento.

Si riportano di seguito alcuni punti fondamentali del procedimento amministrativo, alcuni aspetti di dettaglio non riportati nella medesima circolare e la disciplina particolare relativa all'utilizzo dei fondi regionali per la definizione della graduatoria C.

La Regione Sardegna, ogni anno, ripartisce le risorse finanziarie disponibili, sulla base del fabbisogno dichiarato dai Comuni alla Regione entro il 31 marzo del medesimo anno.



A tal fine, anche i Comuni predispongono un bando rivolto ai cittadini, dandone comunque adeguata pubblicità in prossimità della scadenza annuale.

Il soggetto portatore di disabilità che intenda usufruire del contributo in argomento deve presentare domanda, predisposta ai sensi del seguente art. 6, al Comune ove è ubicato l'immobile, entro il primo marzo di ciascun anno.

Il Comune, verificata l'ammissibilità delle domande ai sensi del successivo art. 10, determina il proprio fabbisogno e lo trasmette alla Regione entro il 31 marzo.

A titolo esemplificativo, l'istanza presentata al Comune dal portatore di disabilità in data 2 marzo 2023, se ritenuta ammissibile dal Comune, contribuirà alla determinazione del fabbisogno comunicato dal Comune alla Regione entro il 31 marzo 2024.

Fatta salva l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni edilizie, dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione del contributo. A tal fine, l'Amministrazione comunale, dopo la presentazione della domanda, effettua un immediato accertamento, anche mediante controlli a campione, sull'ammissibilità della domanda, subordinata all'inesistenza dell'opera e al mancato inizio dei lavori. In ogni caso, entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, il Comune è tenuto a dare comunicazione al richiedente in merito alla necessità di procrastinare l'avvio dei lavori per consentire la suddetta verifica. Tale dilazione dei termini deve essere contenuta entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Sulla base delle domande ritenute ammissibili, il Comune stabilisce il proprio fabbisogno e lo comunica al SER utilizzando, nelle more della informatizzazione del procedimento, il Modello A, come descritto all'art. 11.

Contestualmente, l'Amministrazione comunale comunica al SER il Codice Unico di Progetto, singolo o cumulativo.

Successivamente all'informatizzazione del procedimento, il fabbisogno sarà trasmesso mediante la piattaforma regionale, con le modalità comunicate dal SER.

Il SER predispone le seguenti graduatorie provvisorie regionali:

- Graduatoria A, per i residenti negli "Edifici Ante 1989" di cui all'art. 8, finanziata sia con risorse regionali che statali e nel rispetto della normativa nazionale;
- Graduatoria B, per i residenti negli "Edifici Post 1989" di cui all'art. 8, finanziata con risorse regionali e nel rispetto della normativa nazionale;
- Graduatoria C, per soggetti beneficiari del contributo di cui alle precedenti graduatorie A e B, finanziata con risorse regionali eventualmente residue dopo il completo soddisfacimento delle



graduatorie A e B e nel rispetto degli indirizzi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 22/17 del 14/07/2022.

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione e i Comuni, entro 15 giorni, possono presentare richiesta di revisione.

Trascorso il suddetto termine, il SER pubblica sul sito della Regione le graduatorie definitive.

Il posizionamento utile nella graduatoria definitiva non attribuisce il diritto al contributo, il quale è subordinato, oltreché alla disponibilità delle risorse finanziarie, all'assunzione dell'impegno contabile da parte della Regione.

Il SER predispose la determinazione di impegno contabile. Ad avvenuta approvazione della determinazione da parte del Servizio di Controllo contabile della Regione, l'atto di impegno contabile è trasmesso ai Comuni i quali, entro trenta giorni, comunicano al beneficiario il valore del contributo spettante.

Nel contempo, il SER, sulla base delle disponibilità di cassa, predispose la determinazione di liquidazione ai Comuni.

I Comuni provvedono a erogare il contributo agli aventi diritto a seguito della presentazione delle fatture quietanzate e della verifica di congruità delle spese sostenute. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà presentare, pertanto, al Comune la/le fattura/e riportante/i le voci di spesa che concorrono all'importo totale della fattura stessa. L'articolazione delle voci di spesa potrà avvenire anche tramite documento allegato alla fattura. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. n. 13/1989, i contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

Articolo 6 – Domanda del cittadino per la partecipazione al bando comunale

La richiesta di contributo deve essere presentata in bollo dal portatore di *disabilità* (richiedente) al Comune in cui è sito l'immobile, utilizzando il modello reso a disposizione dal Comune e predisposto secondo il *fac simile* allegato al presente Bando (Allegato 1).

Alla domanda devono essere allegati:

a) Il certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti l'*handicap* del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorra, che l'*handicap* si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.

a1) Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di *disabilità* riconosciuto invalido totale



con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda sanitaria locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della L. n. 13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione (anche in fotocopia autenticata). La presentazione di tale certificazione rende non obbligatoria quella di cui alla lettera a).

b) La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, utilizzando il modello reso disponibile dal Comune e predisposto secondo il *fac simile* allegato al presente Bando (Allegato 2), la quale deve specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e quello su cui si vuole intervenire, con indicazione del Comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno, qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono, inoltre, essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni. L'interessato deve, inoltre, dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione. Deve, altresì, dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi e se per il medesimo alloggio siano già stati erogati i contributi di cui alla Legge n. 13/1989. La dichiarazione sostitutiva deve, altresì, contenere l'indicazione del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'anno in cui scade il termine per la presentazione dell'istanza, qualora il richiedente intenda partecipare alla ripartizione delle risorse integrative (Graduatoria C, di cui all'art. 5). Nei casi previsti dalla legge può farsi riferimento all'ISEE corrente. Inoltre, sempre ai fini della partecipazione alla ripartizione delle risorse di cui alla graduatoria C, nella dichiarazione sostitutiva occorre indicare il numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento e il numero di disabili con difficoltà alla deambulazione con disabilità non al 100% che usufruiscono dei benefici dell'intervento.

c) Eventuale documentazione tecnica, che il Comune ritenga necessaria al fine del riconoscimento dell'ammissibilità al contributo e della relativa quantificazione.

Articolo 7 – Soggetti che possono presentare la domanda al Comune

Possono presentare domanda i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo o l'abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza dei disabili. Il disabile, potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l'alloggio oggetto degli interventi per cui è richiesto il contributo. Il Comune eroga il contributo al momento della conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio anagrafe.

Nel caso in cui più portatori di disabilità usufruissero dei benefici dell'intervento, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo per la medesima tipologia di intervento sul medesimo alloggio.

Non possono presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di proprietà



pubblica, ad esempio alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale o dell'Azienda regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA).

Ha diritto al contributo (Beneficiario) colui che è onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera, il quale può coincidere con il soggetto portatore di disabilità che presenta la domanda (Richiedente), qualora quest'ultimo provveda a proprie spese. Il Beneficiario deve sottoscrivere la domanda unitamente al Richiedente. Tra i Beneficiari si citano, a titolo esemplificativo: coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il portatore di *disabilità*; il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede il portatore di *disabilità*.

Articolo 8 – Edifici per i quali può essere richiesto il contributo

Il contributo può essere richiesto per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato prima della data dell'11 agosto 1989 ("Edifici Ante 1989") e, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo la medesima data ("Edifici Post 1989").

Fanno parte degli "Edifici Ante 1989" ammissibili a contributo gli immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili.

Articolo 9 - Tipologie d'interventi per cui può essere richiesto il contributo

Il contributo può essere concesso per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi che sono strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile (punto 4.9 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22 giugno 1989). Rientrano in tale fattispecie, per esempio, i sistemi di sollevamento del disabile per il posizionamento nella vasca da bagno o nel letto, qualora non forniti dal servizio sanitario nazionale. Sono altresì ammessi gli interventi di domotica.

Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento al portatore di *disabilità* (appartamento condotto in locazione ove il portatore di *disabilità* risieda).

Qualora l'intervento di rimozione dell'ostacolo non sia economicamente o funzionalmente efficiente è ammissibile il finanziamento di opere per l'adeguamento di altri spazi abitativi per l'esigenza del disabile. Rientra in tale fattispecie, ad esempio, la trasformazione di un ambiente al primo piano in un servizio igienico, qualora quello esistente, trovandosi ad un piano superiore, richiederebbe, sulla base della



valutazione dell'ufficio tecnico comunale, degli interventi di adeguamento dei percorsi verticali meno efficienti ed efficaci.

È ammissibile un ampliamento dell'edificio esistente qualora non sia tecnicamente possibile adattare lo spazio edificato esistente alle esigenze di una persona con limitazioni motorie e/o sensoriali.

In un condominio sono ammissibili le spese per l'installazione di un ascensore, a prescindere dal piano ove è localizzato il disabile.

Le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, ecc.) e l'IVA riconosciuta per legge concorrono nella determinazione della spesa ammissibile ai fini del calcolo del contributo.

Gli interventi ammissibili sono quelli definiti dal DM 236/1989. Eventuali chiarimenti tecnici relativi alla compatibilità dell'intervento con le disposizioni di cui al suddetto decreto, dovranno essere rivolte all'organo che ha emesso il decreto medesimo, ossia il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, in quanto unico organo competente a rilasciare pareri in materia.

Il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche può essere richiesto una sola volta per la medesima opera nel medesimo edificio/alloggio. Fanno eccezione: la sostituzione di macchinari (esempio: servoscala) che sono stati installati da oltre dieci anni o di ascensori installati da oltre venti anni, qualora non siano più riparabili. Tale condizione dovrà essere accertata dal Comune.

È possibile, anche nella stessa annualità, presentare una domanda di contributo per opere esterne (tipologia A) ed una domanda per opere interne all'alloggio (tipologia B) mediante due istanze separate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano nel seguente elenco gli interventi finanziabili relativi alla tipologia A (opere esterne all'alloggio):

- a. Adeguamento murario ed eventuale sostituzione di porte di accesso all'immobile (esempio portoncino di ingresso al palazzo o dell'autorimessa).
- b. Rampe di accesso.
- c. Fornitura e Installazione di servoscala, ascensore, montascale, piattaforma elevatrice, carrozzelle elettriche per collegare percorsi verticali esterni all'alloggio. La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiari di non poterla fornire.
- d. Adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell'edificio con l'utilizzo di materiali in conformità alle prescrizioni tecnico normative.
- e. Adeguamento degli spazi carrabili, compresa la copertura, solo se lo spazio del parcheggio è a norma.
- f. Meccanismi di apertura e chiusura porte e cancelli.



- g. Installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'accesso all'alloggio dei non vedenti.
- h. Acquisto di bene mobile idoneo al raggiungimento del medesimo fine essendo l'opera per l'accesso alloggio non realizzabile per impedimenti tecnici o giuridici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano nel seguente elenco gli interventi finanziabili relativi alla tipologia B (opere interne all'alloggio):

- a. Adeguamento di spazi interni all'alloggio (bagno, cucina, camere, ecc.);
- b. Adeguamento con eventuale sostituzione della porta/infisso (compresa la porta di ingresso all'alloggio).
- c. Adeguamento dei pavimenti con materiali idonei.
- d. Motorizzazione delle tapparelle.
- e. Abbassamento di quota dei mobili in corrispondenza della zona lavello e del piano cottura in cucina.
- f. Spostamento del terminale degli impianti.
- g. Sostituzione sanitari (wc, bidet, piatto doccia a raso pavimento o vasca da bagno con sportello e relativa rubinetteria), maniglioni, eventuale adeguamento murario e relativa finitura con piastrelle.
- h. Adeguamento dei dislivelli e della pavimentazione di balconi e terrazze con materiali idonei;
- i. Adeguamento dei percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio con relativo adeguamento murario compresa l'installazione di corrimano.
- j. Accensione luci e apertura porte con sensore, videocitofono.
- k. Fornitura e Installazione di servoscala, montascale, piattaforma elevatrice, carrozzelle elettriche per collegare percorsi verticali all'interno dell'alloggio. La carrozzella elettrica montascale (scoiattolo) è finanziabile qualora vi sia l'impossibilità tecnica d'installare altri mezzi per il superamento delle barriere architettoniche e nel caso in cui l'ASL dichiari di non poterla fornire.

Articolo 10 – Verifica di ammissibilità da parte del Comune

Ai sensi dell'articolo 4.10 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22 giugno 1989, l'Amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, verificando la congruità delle lavorazioni e delle spese per le quali si chiede il contributo in relazione agli ostacoli presenti nell'abitazione, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Comune verifica, inoltre, che il contributo assentito non sia destinato ad opere con finalità estranee all'abbattimento delle barriere architettoniche. Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Comune ha facoltà di richiedere le integrazioni ritenute essenziali per esprimersi in merito all'ammissibilità della domanda e alla congruità delle lavorazioni e delle spese. Al fine dell'ammissione della domanda, il Comune deve verificare che il cittadino abbia presentato la domanda per la pratica edilizia, qualora necessaria.



L'istruttoria del Comune comprende la verifica di quanto di seguito riportato:

- la presenza di tutte le indicazioni e la documentazione richiesta all'articolo 6;
- la sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti necessari per la concessione del contributo ai sensi dell'articolo 7;
- l'ammissibilità dell'edificio a contributo ai sensi dell'articolo 8;
- la presenza di una sola domanda per ogni tipologia di opera, come descritto all'art. 9;
- al fine della determinazione del contributo ammissibile la sussistenza di altri contributi per il medesimo intervento;
- al fine della determinazione del contributo ammissibile, eventuali contributi erogati in precedenza ai sensi della L 13/1989 per il medesimo edificio/alloggio oggetto della domanda;
- la fattibilità tecnico amministrativa dell'intervento (deve essere stata presentata all'Ufficio tecnico comunale la domanda per la pratica edilizia, qualora necessaria);
- l'inesistenza dell'opera e il mancato inizio dei lavori prima della presentazione della domanda;
- la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

I Comuni possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione, anche mediante controlli a campione, da effettuarsi immediatamente dopo la presentazione della domanda.

Articolo 11 – Determinazione e comunicazione alla Regione del fabbisogno comunale

Per l'individuazione dei beneficiari, i Comuni predispongono un bando, preferibilmente con le modalità di "bando aperto", privo di scadenza, in modo che i cittadini possano presentare istanza al Comune in ogni momento dell'anno, con la precisazione che la graduatoria di un determinato anno interessa esclusivamente le domande presentate entro il 1° marzo del medesimo anno.

I Comuni, verificata l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 10, trasmettono il fabbisogno comunale alla Regione compilando il Modello A reso disponibile dalla Regione sul sito istituzionale, nel quale devono essere riportate, per ogni istanza ritenuta ammissibile, le seguenti informazioni:

1. data di presentazione della domanda al Comune (obbligatorio);
2. data del protocollo comunale (obbligatorio);
3. numero di protocollo comunale (obbligatorio);
4. Edificio Ante o Post 1989 (obbligatorio);
5. Tipologia A o B (obbligatorio);
6. Iniziali Richiedente (obbligatorio);
7. Iniziali Beneficiario (se è omesso coincide con le iniziali del richiedente);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS

Allegato alla determinazione n.

8. Indicatore ISEE del nucleo familiare (se è omesso, l'utente sarà escluso dalla graduatoria C);
9. Numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione, certificata dalla ASL competente, che usufruiscono dei benefici dell'intervento (se è omesso si intende zero);
10. Numero di disabili con difficoltà alla deambulazione, che usufruiscono dei benefici dell'intervento (esclusi quelli con disabilità al 100% di cui al punto 8) (se è omesso si intende il solo richiedente);
11. Spesa preventivata (obbligatoria);
12. Contributo ammissibile per le graduatorie A o B (se è omesso sarà calcolato d'ufficio sulla base della spesa preventivata).
13. Codice Unico di Progetto singolo o cumulativo (obbligatorio). Nel caso di CUP cumulativo occorre riportarlo in corrispondenza di ogni singola istanza.

Il Comune trasmette la documentazione richiesta, esclusivamente via PEC, all'indirizzo llpp.ser@pec.regione.sardegna.it, indicando nell'oggetto "Comune di _____ - Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche – Anno 20XX". Il Modello A dovrà essere trasmesso sia come foglio di calcolo editabile (formato excel o Odt) sia come documento in formato PDF firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento.

Il Modello A è rilasciato dal Responsabile del Procedimento il quale, sotto la propria responsabilità, dichiara di avere effettuato le verifiche previste dalla normativa e dal presente bando. La domanda comunale non sarà ammissibile qualora non sia sottoscritta con firma digitale dal RUP.

Non sono ammissibili le istanze comunali prive del modello A o con modello A difforme da quello trasmesso dal SER.

Non sono ammissibili le istanze dei cittadini per le quali nel modello A non sono riportati i dati obbligatori.

Non sono ammissibili, per l'annualità considerata, le istanze presentate dai cittadini successivamente al primo marzo della medesima annualità.

La domanda di finanziamento da parte del Comune, trasmessa alla Regione oltre il termine del 31 marzo, potrà essere ammessa solo se inviata prima della approvazione della graduatoria definitiva regionale; le relative istanze saranno poste in coda alle relative graduatorie (A, B e C).

Ai fini della tutela dei dati personali, in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, comma 1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR), il Comune non deve trasmettere alla Regione altri dati oltre a quelli richiesti dalla Regione.



Nel caso di decesso o rinuncia di un richiedente presente nel fabbisogno trasmesso alla Regione, il Comune deve darne immediata comunicazione alla Regione, soprattutto nel caso in cui non sia stata ancora pubblicata la graduatoria regionale definitiva.

Articolo 12 – Graduatorie Regionali

Le graduatorie regionali saranno predisposte annualmente sulla base del fabbisogno trasmesso, entro il 31 marzo di ciascun anno, dai Comuni alla Regione.

Saranno predisposte tre distinte graduatorie come descritto all'art. 5.

L'inserimento nella graduatoria C è riservato ai richiedenti, già presenti nelle due graduatorie A e B, con un indicatore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a 20.000 €.

I criteri di priorità nella stesura della graduatoria C, sono i seguenti:

- a) Fascia dell'indicatore ISEE;
- b) Richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione;
- c) Numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
- d) Numero di disabili con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
- e) Valore minore dell'indicatore ISEE;
- f) data di presentazione della domanda al Comune.

Le fasce dell'indicatore ISEE sono così definite:

FASCIA A: da € 0 a € 5.000;

FASCIA B: da € 5.001 a € 10.000;

FASCIA C: da € 10.001 a € 15.000;

FASCIA D: da € 15.001 a € 20.000.

I suddetti importi sono aggiornati entro il 30 giugno di ogni anno con provvedimento del direttore del Servizio sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.

I criteri di priorità nella stesura delle graduatorie A e B, sono quelli definiti all'articolo 10, comma 4 della legge n. 13 del 1989, ossia:

- a) richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione;
- b) data di presentazione della domanda al Comune.

Nel caso l'istanza sia presentata in modo congiunto da più persone disabili, qualunque sia la graduatoria (A o B), essa verrà stilata tenendo conto del grado di disabilità più grave tra i richiedenti che hanno presentato domanda congiunta e, al fine dell'inserimento nella graduatoria C, del valore dell'indicatore ISEE più basso tra i richiedenti che hanno sottoscritto la domanda.



Tutte le informazioni relative al procedimento e le graduatorie saranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione alla pagina del portale SUS dedicata al procedimento; non è prevista altra forma ufficiale di pubblicazione. Al momento della pubblicazione del presente bando il link di riferimento è il seguente: <https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedures/details/304>.

Articolo 13 – Cumulabilità del contributo con altri benefici

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al disabile, al condominio, al centro o istituto. Tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

Qualora il richiedente abbia ricevuto per la medesima opera altri contributi, la spesa sulla quale determinare il contributo ai sensi dell'art. 14 è quella determinata al netto degli altri contributi concessi.

Articolo 14 – Calcolo del contributo

Con riferimento ai richiedenti inseriti nelle graduatorie A e B, il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28 per opere esterne all'alloggio (tipologia A) e a € 7.101,28 per opere interne all'alloggio (tipologia B).

Pertanto, raggiunto il contributo massimo di € 7.101,28 per ciascuna tipologia d'intervento sopra individuata, non potranno più essere erogati ulteriori contributi per lo stesso alloggio/edificio.

Considerato che i contributi possono essere chiesti in momenti diversi, più volte, ed anche a distanza di anni l'uno dall'altro, si rende necessario che il Comune tenga costantemente aggiornato l'elenco degli interventi eseguiti con l'ausilio del contributo in argomento nello stesso edificio, al fine di evitare di erogare somme in misura superiore rispetto al tetto massimo del contributo concedibile.

Per costi fino a € 2.582,28 il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta.

Per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè di € 3.873,43).

Per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 il contributo è aumentato di un ulteriore 5% (es.: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26, per un totale di € 6.584,82).

Se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.

L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese preventivate. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo viene ricalcolato sulla somma spesa.

Nel caso in cui il contributo ammissibile richiesto dal Comune nel Modello A sia inferiore a quello risultante dalle suddette formule verrà riconosciuto il contributo richiesto dal Comune. Viceversa, qualora il contributo ammissibile, richiesto dal Comune nel Modello A, sia superiore a quello risultante



dalle suddette formule, quest'ultimo verrà rideterminato d'ufficio.

È possibile presentare domande, anche per la stessa funzione, in diverse annualità, fatto salvo il rispetto dell'importo massimo concedibile determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 13/1989.

Pertanto, se negli anni precedenti è stato ottenuto per quello stesso immobile (a prescindere dal richiedente) un contributo per una stessa funzione, per determinare il contributo spettante (Cs) occorre:

- calcolare il totale dei preventivi (o della spesa a consuntivo se disponibile) (Pt) delle diverse annualità come se si presentasse una sola domanda nella stessa annualità;
- calcolare il contributo (Ct), come stabilito dall'art. 4.12 della circolare ministeriale n. 1669/1989 sul totale determinato ai sensi del punto precedente;
- dal contributo come sopra determinato (Ct) sottrarre i contributi già assegnati (Cp), ossia $Cs = Ct - Cp$.

Esempio:

- annualità 2018: spesa € 5.000,00, contributo (Cp) € 3.186,71;
- annualità 2024: spesa € 7.500,00;
- il contributo (Ct) va calcolato sull'importo (Pt) di € 12.500,00 (€ 5.000,00 + € 7.500,00) e risulta pari a € 5.061,71;
- poiché per il medesimo immobile si è già fruito del contributo, per la stessa funzione, nell'annualità precedente di € 3.186,71 il contributo spettante (Cs) per l'annualità 2024 è pari a € 1.875,00.

Il massimale del contributo concedibile è connesso all'immobile e non al richiedente, pertanto colui che è stato beneficiario del contributo per un alloggio A e abbia successivamente trasferito la propria residenza e dimori abitualmente in un alloggio B, può accedere ad un nuovo contributo, legato all'alloggio B, senza necessità di applicare la suddetta procedura di calcolo per la verifica dell'importo massimo concedibile. Parimenti, se per un alloggio il richiedente R1 ha usufruito del contributo in argomento e poi ha venduto l'alloggio al richiedente R2, il contributo spettante a quest'ultimo dovrà essere determinato tenendo conto, per mezzo della procedura sopra esemplificata, del contributo già concesso nel passato per lo stesso alloggio, sebbene a un diverso richiedente.

L'importo del contributivo integrativo di cui alla graduatoria C è pari al 50% delle spese effettive non ricoperte dal contributo risultante dalla graduatoria A o B.

Articolo 15 – Gestione del fabbisogno insoddisfatto

Le domande non soddisfatte o soddisfatte solo parzialmente, restano valide per le annualità successive. Il Comune è tenuto a ripresentarle alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo, a meno che non vengano meno i presupposti per il mantenimento del contributo.

Per poter beneficiare del contributo integrativo di cui alla graduatoria C, il richiedente deve ripresentare domanda al Comune, al fine di aggiornare gli elementi che determinano la sua posizione in graduatoria.



La richiesta relativa al contributo integrativo C può essere presentata sino al quinto anno successivo a quello in cui il richiedente è risultato beneficiario del contributo per l'inserimento nella graduatoria A o B.

Articolo 16 – Decesso del richiedente

Il richiedente (portatore di disabilità) deve essere in vita al momento dell'avvio dei lavori. Qualora in data anteriore all'avvio dei lavori intervenga il decesso del richiedente, ancorché inserito in graduatoria, il beneficio decade; viceversa, qualora il decesso intervenga successivamente all'avvio dei lavori, il contributo spettante al richiedente sarà erogato agli eredi.

La data dell'avvio dei lavori sarà quella risultante dalla comunicazione di inizio dei lavori.

In caso di decesso del richiedente gli eredi non potranno beneficiare dell'inserimento nella graduatoria C per gli anni successivi a quello della presentazione dell'istanza.

Articolo 17 – Termine per l'ultimazione dei lavori

I lavori devono essere conclusi entro un anno dalla comunicazione di ammissione al contributo da parte del Comune, fatti salvi i termini riportati negli eventuali titoli edilizi. Tale termine è derogabile con motivate proroghe rilasciate dal Comune, in ragione della complessità dell'intervento o del verificarsi di cause di forza maggiore, e comunicate alla Regione prima della suddetta scadenza.

Articolo 18 – Variazione delle opere

Ai sensi dell'art. 4.18 della circolare ministeriale n. 1669 del 1989, il Comune deve verificare la conformità dell'opera rispetto alle indicazioni contenute nella domanda. Tale disposizione esclude, in linea di principio, la possibilità di finanziare opere non conformi a quelle previste dalla domanda (ad esempio la sostituzione di una vasca anziché l'installazione di un montascale). Tuttavia, qualora l'intervento rappresentato nell'istanza e quello che si vorrebbe realizzare in sostituzione consentano il superamento della medesima barriera, può ritenersi soddisfatto il requisito della conformità di cui all'art. 4.18 della circolare ministeriale n. 1669 del 1989. Le variazioni sono ammissibili anche qualora l'evolversi della disabilità determini l'esigenza di interventi differenti da quelli preventivati. In ogni caso, qualora una determinata barriera architettonica possa essere eliminata con interventi di diversa natura, il Comune dovrà verificare la soluzione ottimale, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 19 – Utilizzo delle economie

Il Comune provvede tempestivamente a versare le economie maturate alla Regione, comunicando contestualmente l'anno in cui sono maturate e il numero di pratica cui sono connesse.



Articolo 20 – Monitoraggio e controlli

Il comune trasmette le informazioni relative al monitoraggio della spesa e all'avanzamento degli interventi, utilizzando i modelli che verranno fornite dalla Regione e nel rispetto delle tempistiche indicate dal SER.

La Regione procederà al controllo a campione degli interventi finanziati attraverso attività ispettive. Il RUP fornirà alla Regione tutta la documentazione necessaria per effettuare il controllo.

Articolo 21 – Disposizioni finali e transitorie

Le istanze relative all'annualità 2023, presentate all'amministrazione comunale prima dell'entrata in vigore del presente bando e utilizzando la previgente modulistica, mantengono la loro validità. In tal caso, il comune inviterà l'utente a integrare l'istanza con le informazioni necessarie per la predisposizione della graduatoria C.

Le disposizioni del presente bando, si applicano alle istanze relative all'anno 2023, anche se presentate prima della sua pubblicazione.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si rinvia alla normativa statale e regionale in vigore.

Come disposto dalla DGR n. 22/17 del 14/07/2022, eventuali ulteriori integrazioni urgenti e necessarie rispetto al presente Bando e/o all'attuazione dello stesso, anche derivanti da intervenute disposizioni statali e/o regionali, potranno essere disposte mediante atti del Direttore del SER dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, debitamente pubblicizzati.

La richiesta di eventuali chiarimenti e pareri in merito al presente Bando dovranno essere formulate esclusivamente via PEC all'indirizzo llpp.ser@pec.regione.sardegna.it.

Per informazioni è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00:

- l'Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio Edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio Residenziale, e-mail llpp.ser@regione.sardegna.it;
- Dott.ssa Anna Maria Cau – Tel 070 6062013 – email: amcau@regione.sardegna.it.

Allegati:

Allegato 1

Allegato 2

Il Direttore del Servizio
Ing. Maurizio Pellegrino
(documento firmato digitalmente)

